

Cumulo giuridico ed omesso versamento IMU su più anni di imposta

Si applica il **cumulo giuridico** ex art. 12, comma 5, sanzione più grave, aumentata da metà al triplo, in presenza di omesso versamento IMU reiterato per più annualità per il medesimo immobile.

La CGT Vicenza si è espressa in tal senso con la sentenza n. 63/1/2026.

Nel caso specifico il caso riguardava aree edificabili con base imponibile (2019-2022) assunta al costo anziché al valore venale.

Rileva che l'errore riguardasse la determinazione del valore, con natura sostanzialmente accertativa.

Il Comune aveva escluso il cumulo, richiamando anche la riforma del D.Lgs. n. 87/2024.

I giudici hanno invece ricondotto la fattispecie alla violazione unitaria reiterata, applicando l'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, in linea con la Corte di Cassazione, ordinanza n. 3885/2024.

In materia si richiama altresì la sentenza Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, n. 420/1/2024, con la quale i giudici hanno stabilito che, in caso di omesso versamento dell'IMU per più anni d'imposta, si applica il principio del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Dunque, accogliendo le ragioni del contribuente, i Giudici di merito rilevata la medesima violazione reiterata per più annualità, hanno ribadito l'applicazione dell'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997, **nella formulazione vigente all'epoca**

dei fatti.

Dunque la formulazione vigente ante D.Lgs. n. 87/2024.

Tale conferma vale sicuramente per le **violazioni commesse fino al 31 agosto 2024**. Anche se accertate in data successiva.

A tal proposito, si ricorda che per effetto dell'intervento sull'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, per espressa previsione del D.Lgs. n. 87/2024 il cumulo giuridico non si applica più agli omessi versamenti.

Infatti, l'art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 specifica che le novità della riforma, comprese quelle sul cumulo giuridico, si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre.

Nel documento di approfondimento sulle novità del Decreto di riforma fiscale, l'IFEL ha sostenuto che l'art. 12, prima della riformulazione operata dal D.Lgs. n. 87/2024, così come interpretato da costante giurisprudenza di legittimità, prevedeva quattro autonome fattispecie: .

- **la continuazione o progressione**, nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni che pregiudicano o tendano a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione del tributo;
- **il concorso materiale formale**, nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni formali della medesima disposizione;
- **il concorso formale**, nel caso in cui il contribuente con una azione od omissione viola disposizioni diverse;
- **la continuazione pluriennale**, nel caso in cui il contribuente commetta violazioni della stessa indole per più annualità (comma 5, art. 12).

Delle quattro fatti specie quella ritenuta applicabile ai tributi comunali era solo l'ultima, come nei casi dell'omessa dichiarazione o infedele dichiarazione reiterata per più anni, e da ultimo estesa anche agli omessi versamenti (vedi nota

IFEL).

Tuttavia, con la riforma, venendo meno l'autonomia applicativa del comma 5 dell'art. 12, ora espressamente considerato come aggravante delle violazioni contemplate nei primi due commi, il cumulo giuridico non dovrebbe applicarsi ai tributi locali per le violazioni commessa dal 1° settembre 2024 in avanti.

(MF/ms)